



# COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 593/2020

Data: 30/10/2020

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale di via XX Settembre e di via Pasubio in occasione dei lavori di posa in opera nuova condotta gas metano.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

- Vista la richiesta in data 28/10/2020 a cura del Servizio Viabilità del Comune di Schio, con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale di via XX Settembre e un tratto di via Pasubio (da ingresso parcheggio sterrato Fabbrica Alta fino a via San Rocco) in occasione dei lavori di posa in opera nuova condotta di distribuzione rete gas metano;
- Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, vista la ristrettezza della sede carrabile, non risulta possibile transitare con i veicoli, data la presenza di macchine operatrici e personale della ditta, occupanti la carreggiata stradale, per cui si rende necessario chiudere al transito il tratto di strada in oggetto;
- Valutata la necessità di garantire la sicurezza agli addetti ai lavori e la sicurezza pubblica;
- Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta CVS Servizi srl Unipersonale (VI) da lun. 02/11/2020 a ven. 27/11/2020;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

### ORDINA

da lun. 02/11/2020 a ven. 27/11/2020 dalle ore 08.30 del lunedì alle ore 18.30 del venerdì successivo, l'istituzione dei seguenti provvedimenti per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa descritti:

- Divieto di transito in via Pasubio limitatamente al tratto stradale compreso tra l'ingresso al parcheggio sterrato della Fabbrica alta e l'intersezione con via San Rocco, eccetto i soli residenti-frontisti per il tratto non interessato dal cantiere, nonché i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori;

- Divieto di transito in via XX Settembre ai mezzi con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonn., eccetto quelli diretti al supermercato Famila e sede Poste Italiane per attività di carico/scarico;

- Doppio senso di circolazione in via XX Settembre;

- Obbligo di svolta a destra per gli utenti in uscita dal parcheggio sterrato della Fabbrica Alta che si devono immettere in via Pasubio;

- Obbligo di svolta a sinistra per i mezzi in transito in contromano sul tratto di via XX Settembre

a doppio senso di circolazione in corrispondenza dell'accesso al parcheggio del supermercato Famila, eccetto mezzi pesanti provenienti dal deposito Famila e Poste Italiane con m.c.p.c. sup. a 3,5 ton., che potranno invece immettersi direttamente in via P. Maraschin da via XX Settembre, con l'ausilio di appositi movieri adeguatamente istruiti e addestrati a tal uopo, in collegamento radio e/o telefonico, che dovranno preventivamente bloccare il traffico veicolare di via P. Maraschin per agevolare appunto l'immissione dei mezzi pesanti su via P. Maraschin. Si precisa altresì che tali movieri dovranno essere reperiti a cura e spese della ditta/attività commerciale che usufruisce del trasporto espletato da detti mezzi pesanti.

- Divieto di transito in via P. Maraschin in corrispondenza dell'intersezione con via XX Settembre in occasione dell'uscita da quest'ultima dei mezzi pesanti di cui al punto precedente, per il tempo strettamente necessario a compiere la manovra;

- Obbligo di svolta a sinistra per i mezzi con m.c.p.c. sup. a 3,5 tonn. in uscita dall'accesso carraio deposito supermercato Famila su via XX Settembre.

Altresì dalle ore 08.30 di lun. 02/11/2020 alle ore 18.30 di ven. 27/11/2020 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta di via Pasubio compresi tra l'ingresso al parcheggio sterrato Fabbrica Alta e lo spigolo sud di quest'ultimo edificio, quale area di deposito cantiere.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione e la rimozione puntuale, ogni qualvolta si renda necessaria, della prescritta segnaletica stradale a cura della ditta esecutrice dell'intervento.

La ditta esecutrice dell'intervento è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- predisporre la necessaria segnaletica di modifica della circolazione stradale secondo gli accordi stabiliti con il Servizio Viabilità - Settore 4 - e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione;
- predisporre almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori apposita segnaletica stradale di preavviso ai residenti, attività commerciali, utenza veicolare, a caratteri ben leggibili nella via oggetto della chiusura;
- osservare quanto disposto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26.09.2002;
- oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale di cui alla presente Ordinanza;
- garantire sempre la fruizione degli accessi carrai ai residenti-attività commerciali o in alternativa collocare apposito preavviso almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori direttamente sugli accessi carrai interessati dalle opere qualora diventino intransitabili; altresì è fatto obbligo alla ditta di chiudere gli scavi e garantire la transitabilità veicolare della via in oggetto in caso di sospensione dei lavori prolungata nonché di rendere transitabili gli accessi carrai e pedonali nelle giornate di sabato e nei giorni festivi;
- mettere in sicurezza il transito ciclo-pedonale di eventuali marciapiedi e/o piste ciclabili esistenti con l'individuazione di percorsi alternativi e predisposizione di adeguata segnaletica stradale di deviazione;
- Ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori anche nel caso in cui le presenti opere dovessero essere ultimate prima della scadenza sopra indicata, garantendo sempre e comunque che la pavimentazione dell'area stradale oggetto d'intervento, presenti tutti i requisiti necessari di legge necessari per il transito in sicurezza dei veicoli.

È fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.

Schio, 30/10/2020

Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

---

Schio, 30/10/2020

Il Dirigente

Alessio Basilisco

---